REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1986

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba della Siria a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 (3), in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 30 maggio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Siria, ha assegnato a questo paese 5 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1986.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1 (3) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1. GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11. (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

- 1. Programma di esecuzione: 1986.
- 2. Beneficiario: Siria

(General Establishment for Cereal Processing and Trade Sahet Youssef Al-Azmeh, Hilal Al-Ahmat Bldg, Damascus. Telex 411026, 411391, tel. 113201, 113302, 111021).

- 3. Luogo o paese di destinazione: Siria.
- 4. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero.
- 5. Quantitativo totale: 3 650 t (5 000 t di cereali).
- 6. Numero di partite: 1.
- 7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).

- 8. Mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
- 9. Caratteristiche della merce:

Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche:

- umidità: massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
- tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
- indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 s di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
- tenore di ceneri: massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).

10. Condizionamento:

- in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme (in container di 20 piedi);
- peso netto dei sacchi: 50 kg;
- iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
 - WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SYRIA ».
- 11. Porto d'imbarco: uno dei porti della Comunità.
- 12. Fase di consegna: cif.
- 13. Porto di sbarco: Tartous.
- 14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.
- 15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 17 giugno 1986, ore 12.
- 16. Periodo d'imbarco: entro il 20 luglio 1986.
- 17. Importo della cauzione: 15 ECU/t.

Note:

- 1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- 2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Siria, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.